

**Allegato A della DGR n. 123/2018 coordinato con la DGR n. 862/2020**

**Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020**

**Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento**

**Sottomisura 6.4 (5.c) *“Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali”***

**Importo € 500.000,00**

**Finalità e obiettivi**

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul PSR 2014-2020, misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, sottomisura 6.4, focus area 5.c *“Investimenti nella creazione di piccole imprese nelle zone rurali”* e delle relative domande di pagamento.

L’operazione intende favorire la creazione o lo sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali, con i seguenti obiettivi:

- creare o stabilizzare posti di lavoro;
- favorire lo sviluppo di imprese forestali;
- favorire la produzione di energia termica a partire da biomasse forestali di origine locale (approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km).

**Tipologia di bando, validità temporale e disponibilità finanziarie**

Il bando prevede il funzionamento “a sportello”.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 31/08/2020 e fino alle ore 12:00 del 16/11/2020; eventuali variazioni in termini di date potranno essere definite con decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca in qualità di Autorità di Gestione.

Le domande presentate al di fuori dei termini indicati non sono ricevibili, fatte salve le eventuali modifiche delle date stabilite con le modalità di cui sopra.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 500.000,00.

**Ambito territoriale**

Gli investimenti devono essere localizzati nelle zone rurali C e D della Liguria.

**Beneficiari**

Micro e piccole imprese aventi sede nelle zone rurali C e D della Liguria, con esclusione delle aziende agricole.

**Condizioni di ammissibilità dei beneficiari**

Possono presentare domanda di sostegno le micro e le piccole imprese, dotate di partita IVA e iscritte alla Camera di Commercio, che non siano aziende agricole.

### **Investimenti ammissibili**

Sono oggetto di finanziamento gli investimenti relativi a:

- acquisto e installazione di caldaie a biomassa, compresi i manufatti edili necessari, per la produzione di energia termica di potenza non superiore a 5 MW termici;
- realizzazione della rete di distribuzione del calore.

Sono altresì ammissibili gli investimenti per acquisto ed installazione di accumulatori termici (*puffer*), di refrigeratori (es. ad assorbimento) per la produzione di energia frigorifera a partire da quella termica, di reti e impianti per la relativa distribuzione, di piazzali e strutture per lo stoccaggio, la eventuale trasformazione e la movimentazione della biomassa in prossimità della centrale nonché ogni altro dispositivo o attrezzatura che sia funzionale ad ottimizzare la produzione e l'utilizzo dell'energia, anche nell'arco dell'anno.

Il sostegno è riferito alla sola energia termica. Sono tuttavia ammissibili all'aiuto anche le spese connesse alla eventuale produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo dell'impianto e al funzionamento delle pompe necessarie per la distribuzione dell'energia termica prodotta, al fine di consentire la possibile autosufficienza dell'impianto rispetto a fonti diverse dalle biomasse forestali.

Nel caso sia invece prevista la realizzazione di un impianto destinato direttamente alla cogenerazione, l'aiuto viene calcolato limitatamente alla percentuale di energia termica prodotta dall'impianto, sulla base di quanto dichiarato dal produttore nella scheda tecnica dell'impianto stesso.

L'aiuto di cui alla presente sottomisura non è comunque cumulabile con altre forme di sovvenzione che sostengono la produzione di energia termica da biomasse di origine forestale. Deve infatti essere garantita l'assenza di doppio finanziamento.

### **Investimenti non ammissibili**

Non sono ammesse le voci di spesa che non si possono ricondurre all'elenco degli investimenti ammissibili individuati al paragrafo precedente.

Non sono inoltre ammissibili:

1. i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte;
2. ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA (Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
3. le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
4. le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso);
5. le spese per investimenti di mera sostituzione;
6. sono inoltre esclusi dal finanziamento gli investimenti destinati alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

### **Condizioni di ammissibilità generale degli investimenti**

1. Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" oltre che quelle specifiche dettagliate nel seguito;
2. Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese vige, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto, quanto stabilito con DGR 1115/2016;
3. Per quanto concerne la decorrenza delle spese ammissibili a finanziamento sono considerate ammissibili a sostegno esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche, che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa; tra queste rientrano anche gli eventuali atti di pianificazione riconducibili al prescritto piano di approvvigionamento delle biomasse, di cui al seguente punto sulle condizioni specifiche;
4. La domanda deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, ovvero tutta la documentazione necessaria ad attestare l'immediata eseguibilità. Tale requisito deve essere assolto al momento di presentazione della domanda;
5. Tutte le spese sostenute dal beneficiario devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti relativi devono essere documentati tramite bonifico bancario, RIBA bancaria o altro sistema equivalente eseguito tramite Conto Corrente intestato al titolare della domanda;
6. Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali.
7. Al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'art.71 del regolamento 1303/2013 gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:
  - a. 10 anni per i beni immobili;
  - b. 5 anni per gli altri investimenti;
8. Non sono ammissibili le domande che determinano un contributo di importo inferiore a € 5.000,00;

### **Condizioni specifiche di ammissibilità**

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale, il sostegno è limitato agli impianti che possono garantire un approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km.

A tal fine, a corredo dell'investimento, deve essere presentato un piano di approvvigionamento che individui gli ambiti forestali che saranno interessati dal prelievo di biomassa, eventuali altre fonti tra quelle consentite, nonché dei contratti preliminari per la fornitura di tale biomassa da parte dei relativi possessori.

Inoltre, al fine di garantire la opportuna comparabilità con i requisiti e le specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali (D.Lgs n. 28/2011 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), per le biomasse utilizzate è richiesta la conformità alle classi di qualità A1, A2 e B, a seconda della potenza nominale dell'impianto, indicate nelle norme UNI EN 14961, con specifico riferimento alle diverse forme della biomassa.

Gli investimenti sostenuti nell'ambito di questa operazione devono altresì essere conformi all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 con particolare riferimento alla lettera c) - efficienza energetica - e lettera e) per la quale si stabilisce che non è ammesso l'utilizzo di cereali ed altre

colture amidacee, zuccherine e oleaginose e altre colture agricole e forestali dedicate ma, in eventuale addizione rispetto alle biomasse legnose di origine forestale oggetto della presente operazione, solo di sottoprodotti agricoli (paglia, stocchi, residui di potatura, ecc.) e agro-industriali (sansa, vinacce, ecc.).

### Intensità del sostegno

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile.

Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime “*de minimis*” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

### Criteri di selezione

I criteri di selezione per la Sottomisura 6.4 (5.c) sono quelli riportati e specificati nella tabella sottostante.

| <b>Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)</b>          | <b>Declinazione</b>  | <b>Punteggio</b>       |
|---|--|------------------------|
| Investimenti che creano nuovi posti di lavoro                                     | <b>5 punti</b> per ogni posto di lavoro a tempo pieno (o equivalente <i>full time</i> ) creato.  | <b>fino a 25 punti</b> |
| Età del beneficiario  | <b>0,625 punti</b> per ogni anno in meno, a partire da 58  | <b>fino a 25 punti</b> |
| Investimenti realizzati nel quadro di un progetto di cooperazione con enti locali | Punteggio attribuito per intero, senza graduazione, per accordi con Enti Locali.   | <b>20 punti</b>        |
| Rapporto fra costi e benefici   | In base alla domanda di sostegno, si calcola il rapporto tra fabbisogno in termini di investimenti e posti di lavoro mantenuti.<br>- fino a 150.000 €/posto di lavoro = <b>30 punti</b><br>- da 150.001 a 300.000 €/posto di lavoro = <b>25 punti</b><br>- oltre 300.000 €/posto di lavoro = <b>20 punti</b> | <b>fino a 30 punti</b> |

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima **pari a 30 punti**.

Per quanto riguarda l'età del beneficiario, se si tratta di società fisiche o di capitali in cui le quote societarie siano paritarie, si deve fare la media dell'età dei soci; nel caso in cui i soci abbiano percentuali diverse della società bisogna tenere conto sia dell'età dei soci che delle quote da questi detenute della società.

Tenuto conto degli obiettivi dell'operazione (creare o stabilizzare posti di lavoro, favorire lo sviluppo di imprese forestali e favorire la produzione di energia termica a partire da biomasse forestali di

origine locale), i posti di lavoro citati nei principi di selezione possono essere riferiti all'intera filiera bosco/energia, ossia possono riguardare sia l'occupazione nella prima parte (la produzione di biomassa di origine forestale), che quella nelle fasi successive (produzione e distribuzione di energia).

Anche i progetti di cooperazione con enti locali sono analogamente intesi in senso estensivo, ossia possono riguardare accordi di gestione, a qualsiasi titolo disciplinati purché in forma di impegno che garantisca la continuità della cooperazione, riferiti a tutte le fasi della citata filiera bosco/energia.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno. I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, la Regione procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto = 1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (30 punti), la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

### **Presentazione delle domande**

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto devono documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale – SIAR ([www.siarliguria.it](http://www.siarliguria.it)), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande devono pertanto essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del richiedente secondo gli standard utilizzati dal SIAR pena la non ricevibilità delle stesse. Il protocollo attribuito elettronicamente ed in maniera automatica dal SIAR fa fede per la data e l'ora di presentazione ed è l'unico che ha valenza ai fini del presente atto.

Il richiedente, deve obbligatoriamente indicare nelle domande, a pena di non ricevibilità delle stesse, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti l'operazione.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAR può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

### **Domande di sostegno**

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono. Fanno eccezione le spese generali e tecniche, come già specificato.

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria, e in particolare, a seconda delle tipologie di investimento:

1. *cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale* utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, tubature, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella approvata dall'ente competente sul titolo edilizio;
2. *copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni* e quant'altro necessario per attestare l'immediata cantierabilità ed eseguibilità delle opere previste ovvero dichiarazioni sostitutive attestanti l'immediata cantierabilità, così come stabilito al paragrafo cantierabilità della DGR 1115/2016;
3. *cronoprogramma*, con indicato i tempi di realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di sostegno;
4. nel caso di opere: *computo metrico estimativo* basato su un prezzario di riferimento come stabilito dalla DGR 1115/2016;
5. nel caso di acquisti: per ciascun bene *tre preventivi confrontabili*, emessi da soggetti in effettiva concorrenza tra di loro, come stabilito dalla DGR 1115/2016;
6. nel caso in cui non fosse possibile adottare i criteri di valutazione della congruità della spesa indicati ai due precedenti punti: *parere* espresso dal comitato di valutazione così come stabilito dalla DGR 1115/2016;
7. *relazioni tecniche e documentazioni specifiche* legate alle diverse tipologie di investimenti come espressamente previsto dai paragrafi precedenti;

### **Concessione del sostegno con sistema "a sportello"**

Utilizzando i criteri di selezione di cui al paragrafo specifico, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio, che vengono raggruppati in 4 scaglioni:

- a) priorità massima: punteggio maggiore o uguale a 60;
- b) priorità medio-alta: punteggio maggiore o uguale a 40 e inferiore a 60;
- c) priorità medio-bassa: punteggio maggiore di 30 e inferiore a 40;
- d) priorità bassa: punteggio uguale a 30.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta, la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle domande con priorità bassa. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;

- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta o medio-bassa, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla chiusura della fascia, risultino eventualmente ancora disponibili per economie, rinunce, rifinanziamento del bando, mancato utilizzo di risorse da parte delle priorità più alte. La distribuzione delle risorse disponibili avviene per priorità di classe e all'interno della classe per cronologia;
- 4) le domande ancora prive di copertura finanziaria dopo il completamento delle procedure di cui al punto 3) sono dichiarate decadute.

I fondi sono assegnati alle domande istruite con esito positivo, secondo un ordine cronologico formato sulla base del momento (giorno, e se del caso ora e minuto) in cui la domanda di sostegno risulta completa, nel rispetto delle quote di competenza come indicato sopra. A questo fine rileva il momento del rilascio della domanda o, nel caso si rendano necessarie integrazioni successive, il momento della formale regolarizzazione.

Per quanto riguarda le variazioni in corso d'opera si rimanda al paragrafo 3.10 della DGR 1105/2016. Nel caso in cui non essendoci varianti autorizzate si verifichi che l'intervento non è stato attuato correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia del 50%, il sostegno è revocato integralmente.

### **Domande di pagamento**

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa e quindi dotata di atto di concessione.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico concesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- di uno stato avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad un lotto funzionale così come definito dalla DGR 1115/2016; relativamente alla prima fascia di apertura, la domanda di pagamento del SAL deve essere presentata entro il 31/10/2018;
- di saldo finale al completamento dell'investimento previsto. Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a riduzioni e revoche totali definito nello specifico allegato al provvedimento.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nella concessione;
- b. è ordinariamente ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno (come già indicato, si ribadisce che per la prima fascia di apertura, il SAL deve essere richiesto entro il 31/10/2018).

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione allegata necessaria all'istruttoria, ovvero, a seconda delle tipologie di investimento:

1. relazione tecnica a firma di tecnico abilitato e sottoscritta per accettazione dal richiedente che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso

con atto di concessione, con particolare riferimento ad eventuale SAL e/o variazioni apportate al progetto iniziale;

2. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato;
3. nel caso di opere, computo metrico consuntivo, basato sullo stesso prezzario di riferimento utilizzato nella domanda di sostegno;
4. nel caso di acquisti, elenco dettagliato degli stessi, corredato di ogni possibile riferimento per il loro agevole rintracciamento e verifica;
5. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso a contributo);
6. fatture quietanzate provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature e di quanto altro richiesto nella domanda di pagamento, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc). La gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento devono essere quelli indicati al punto 3.15 della DGR 1115/2016.

### **Impegni e obblighi del beneficiario**

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto da Regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi del DM n. 2588 del 10/03/2020.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi come di seguito definiti:

1. impegni previsti da programma di sviluppo rurale;
2. altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione, dello Stato, ovvero previsti dal PSR, nonché altri requisiti e norme obbligatori.

Il beneficiario è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca totale del sostegno, a:

- consentire l'accesso al luogo dell'investimento da parte delle persone incaricate dei controlli nell'ambito del PSR;
- mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa agli investimenti o necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi.

Il beneficiario è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca parziale del sostegno, attraverso l'applicazione delle riduzioni previste dal Reg. UE 640/2014 e DM n. 2588 del 10/03/2020, a:

- attuare correttamente gli investimenti concessi;
- garantire una adeguata informazione e pubblicità dell'investimento, ai sensi del capitolo 15.3 del PSR e del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii così come definite dalla DGR 862/2016 "Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020";

- comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- rispettare il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR.

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- non cessare o rilocalizzare l'investimento al di fuori dell'area del programma;
- non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Non sono revocati i contributi quando il mancato rispetto degli obblighi previsti è dovuto a cause estranee alla volontà del beneficiario, così come previsto dalla DGR 1115/2016 al punto 3.17.

### **Condizioni di tutela della privacy**

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Norma residuale**

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il Programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.